COMUNE DI TRIUGGIO

Comune di Triuggio

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.L.vo 50/16

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 99 del 06.12.2018

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del Digs. 19 aprile 2017, n.56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'Interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 6/12/2018 con le seguenti OO.SS.: FP CGIL

CAPO I

Principi generali

Art. 1 *Destinazione del fondo*

1. L'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto.

3.La restante quota del 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere considerata, assieme ad altre quote, per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge ed è destinata a:

- acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico;
- a tirocini formativi e di orientamento di cui art.18 della Legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nei settori di contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.

4.L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

5.Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 *Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione delle procedure gara, e del controllo delle procedure di gara a termini degli art. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 *Costituzione gruppo di lavoro*

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Responsabile di Settore competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile di Settore competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti della struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Art. 4 *Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. La suddivisione dell'incentivo all'Interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto.

Art. 5 *Modulazione del fondo*

1. Il fondo di cui all'art. 1 comma 1 per ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'Importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

La quota IRAP rientra nel quadro economico dell'opera ma resta a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 *Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo*

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
b) i lavori in amministrazione diretta;
c) gli affidamenti diretti, senza confronti competitivi;
d) i lavori di importo inferiore a euro **20.000**
e) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro **20.000**
f) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti ai sensi dell'art. 17 del codice medesimo.

Art. 7 *Suddivisione in lotti*
1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" di cui all'art. 3 lett. gg del D.Lgs 50/2016 ovvero "prestazionale" di cui all'art. 3 lett. ggggg del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 *Centrali di committenza*

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura definita dai singoli regolamenti delle Centrali di Committenza e non superiore ad un quinto della quota di cui al precedente art. 1 comma 2.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 9 *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Per i lavori da 20.000 a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di nomina del R.U.P. nonché di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per opere superiori ai 100.000 euro è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.

Art. 10 *Graduazione del fondo incentivante*

1. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 per il fondo di cui all'art. 1 comma 1 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Da € 20.000 a € 40.000 percentuale del 2% (80% =1,6%)

Da € 40.001 a € 150.000 percentuale del 2% (80%=1,6%)

Da € 150.001 a € 1.000.000 percentuale dell'1,7% (80%=1,36%)

Oltre € 1.000.000 percentuale dell'1,25% (80%=1%)

Art. 11 *Disciplina delle varianti*

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'Importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 12 *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1.La quota di fondo di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per lavori:

Attività	Pese dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
Attività di collaborazione interna tecnico/amministrativa	20%
Responsabile unico del procedimento (comprende attività di programmazione della spesa per investimenti + verifica preventiva dei progetti (anche esterni) + attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando + validazione + parte dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici)	35%
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione compresa contabilità (comprende anche attività di esecuzione dei contratti pubblici) o verifica conformità su medesime attività svolte da soggetti esterni all'Ente (in questo caso dedotta del 50%)	30%

Collaudo tecnico amministrativo o CRE o verifica conformità su attività di collaudo svolta da soggetti esterni all'Ente (in questo caso dedotta del 50%)	15%
Totale	100%

2. La riparametrazione delle funzioni del RUP (peso attività pari a 35 %) in ordine alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della singola procedura di appalto (fatta eccezione per le diverse opere a scomputo realizzate dai privati), è articolata nel seguente modo:

Peso attività completa RUP pari a 35%, di cui:
20 % per la fase di programmazione
40 % per la fase di progettazione (inclusa validazione)
20 % per la fase di affidamento
20 % per la fase di esecuzione

Nel caso di presenza nella gestione della gara di supporto esterno al RUP, la quota del 35% viene ridotta al 25%: la differenza diventa economia di bilancio.

3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di Settore competente a conclusione del relativo procedimento.

4. Possibilmente, nella definizione del gruppo di lavoro si previlegia la rotazione del personale come previsto nell'art. 3 comma 4 del presente regolamento)

CAPO III
Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 13 *Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo*

1. Per le procedure di affidamento relative ai servizi e forniture comprese tra i 20.000 ed i 40.000 euro, devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economica ed è richiesto il provvedimento di nomina del Direttore Esecuzione del Contratto, nonché di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo per servizi e forniture di importo superiore a 40.000 euro è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

Art. 14 *Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture*

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo di cui all'art. 1 comma 1 per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione

(comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali).

Art. 15 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1 Sono oggetto di questo regolamento gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 20.000.

2 In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 16 *Graduazione del fondo incentivante*

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'Importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 per il fondo di cui all'art. 1 comma 1 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Da € 20.000 a € 40.000 percentuale dell' 2% (80% =1,6%)

Da € 40.001 a € 209.000 percentuale dell' 2% (80%=1,6%)

Da € 209.001 a € 750.000 percentuale dell'1,7% (80%=1,36%)

Oltre € 750.001 percentuale dell'1,25% (80%=1%)

Art. 17 *Modalità di definizione del fondo incentivante*

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 18 *Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro*

1. La quota di fondo destinata dall'art. 1 comma 2. destinata alle funzioni tecniche, per ciascun servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

<u>- per forniture e servizi</u>:

Attività	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo
attività di collaborazione interna tecnlco/ammlnistrativa	25%

Responsabile unico del procedimento: comprende attività di programmazione della spesa per investimenti + verifica preventiva del progetti (anche esterni) + attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara + validazione + parte dell'attività di esecuzione dei contratti pubblici	40%
Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica conformità	35%
Totale	100%

2. La riparametrazione delle funzioni del RUP (peso attività pari a 40%) in ordine alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della singola procedura di appalto è articolata nel seguente modo:

Peso attività completa RUP pari a 40%, di cui:

- 20 % per la fase di programmazione
- 40 % per la fase di verifica preventiva dei progetti (anche esterni), predisposizione e controllo delle procedure di gara (Inclusa validazione)
- 20 % per la fase di affidamento
- 20 % per la fase di esecuzione

Nel caso di presenza nella gestione della gara di supporto esterno al RUP, la quota del 40% viene ridotta al 30%: la differenza diventa economia di bilancio.

3. .Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'Incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, In base al grado di coinvolgimento del medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal responsabile di Settore di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

4. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili

5. Possibilmente, nella definizione del gruppo di lavoro si previlegia la rotazione del personale come previsto nell'art. 3 comma 4 del presente regolamento)

CAPO IV
Norme comuni

Art.19 *Disciplina delle attività svolte in forma "mista"*

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per I dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al

personale Interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile di Settore competente.

Art. 20 *Violazione degli obblighi di legge o di regolamento*

1. I responsabili delle funzioni incentivate sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
   - Violazione degli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi;
   - Riscontro di gravi negligenze, documentabili, nello svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 21 *Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione*

1. In caso di mancato rispetto dei termini relativi all'espletamento delle attività assegnate per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, verranno applicate le seguenti penalità, riducendo l'ammontare del fondo incentivante per le funzioni tecniche (art. 1 comma 2):

- Ritardo fino al 25% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 10% della quota relativa alla singola prestazione

- Ritardo fino al 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 25% della quota relativa alla singola prestazione

- Ritardo oltre il 50% dei tempi per l'espletamento delle attività assegnate: penalità pari al 50% della quota relativa alla singola prestazione

2. Qualora si verificassero per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, incrementi dei costi previsti nel quadro economico di progetto, verranno applicate le seguenti penalità:

- Incremento dei costi fino al 20% di quelli preventivati: penalità pari al 10% della quota relativa alla singola prestazione

- Incremento dei costi fino al 50% di quelli preventivati: penalità pari al 25% della quota relativa alla singola prestazione

- Incremento dei costi oltre il 50% di quelli preventivati: penalità pari al 50% della quota relativa alla singola prestazione

3. Qualora si verificassero per cause ascrivibili ed imputabili al personale incaricato, incrementi sia dei tempi che dei costi previsti nel quadro economico di progetto, verranno applicate le penalità sommate, sopra riportate abbattute del 25%.

***Art. 22* Coincidenza di funzioni**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali

Art. 23 *Liquidazione dell'incentivo*

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Settore competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa sottoscrizione del fondo risorse decentrate per l'anno di riferimento.

2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.

3. La liquidazione dell'incentivo avviene, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione per lavori e per i servizi/forniture con l'aggiudicazione definitiva, per le fasi fino a quel momento realizzate. Nel caso di contratti pluriennali, la fase della verifica dell'esecuzione del contratto sarà liquidabile, pro-quota, al termine di ciascuna annualità.

4. Il responsabile del settore, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.

5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità

Art. 24 *Conclusione di singole operazioni*

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;

b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;

e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;

f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 25 *Liquidazione – limiti*

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 26 *Campo di applicazione e disciplina transitoria*

1. Il presente regolamento ha decorrenza dal 1° gennaio 2018.

2. Per le attività svolte dal 1° gennaio 2018 sino alla data di approvazione del presente Regolamento sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizione.

3. Per le attività svolte a partire dalla data di approvazione del presente regolamento si applicano pienamente le condizioni in esso riportate.

4. Sono sospese dall'applicazione di detto regolamento le attività svolte a decorrere dall'entrata in vigore del Codice di cui al D.Lgs. 50/2016 fino al 31/12/2017, in attesa di un pronunciamento della Corte dei Conti sezioni Riunite che escluda inequivocabilmente detti oneri sui vincoli di finanza pubblica in materia di fondi delle risorse decentrate, come imposti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Il presente Regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 99 del 06/12/2018.

L'avviso di deposito del suddetto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 18/01/2019 al 02/02/2019.

Entrato in vigore il 01.01.2018

Triuggio, 07/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Salvatore Ferlisi